



Tabelle adeguamento programmatico P.I.

Scuole e Asili nido

Mille proroghe 2018

Certifico S.r.l. IT Rev. 00 2019

Premessa

Disposizioni di prevenzione incendi inerenti scuole RTV D.M. 26 agosto 1992

Le scuole ed asili nido rientrano nell'Attività soggette a visite e controlli di PI n. 67 del D.P.R. 151/2011, con RTV D.M. 26 Agosto 1992, la scadenza all'adeguamento alla normativa antincendio è stata prorogata nel tempo numerose volte, da ultimo, il Milleproroghe 2018 ha portato il termine al **31.12.2018**.

Attività soggetta a visite e controlli PI (All I al D.P.R. n. 151/2011 (di cui all'articolo 2, comma 2):

n.	Attività	Categoria		
		A	B	C
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone	Fino a 150 persone	Oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	Oltre 300 persone

Gli edifici scolastici esistenti dovevano essere adeguati alla normativa antincendio entro cinque anni dall'entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992.

Disposizioni di prevenzione incendi inerenti asili RTV D.M. 16 luglio 2014

Decreto 16 luglio 2014: RTV prevenzione incendi asili - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido (≥ 30 persone o < 30 persone)

La Legge 21 settembre 2018 n. 108, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, ha prorogato al 31 dicembre 2018 l'adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi.

Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 91/2018, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), **al 31 dicembre 2018**. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.

Rientrando gli asili nido tra le nuove attività del DPR 151/2011, su di essi ha effetto anche la proroga riservata alle cosiddette «nuove attività» stabilita dallo stesso DPR (7 Ottobre 2016).

Attività del DM 16/02/1982

N.85

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per 100 persone presenti

Attività D.P.R. 151/2001

N. 67

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone

Asili nido con oltre 30 persone presenti

Nuova attività

Tabella 4 Adeguamento programmatico (a seguito Mille proroghe 2018)**ASILI NIDO**

Asili nido esistenti con più di trenta persone

31 Dicembre 2018 ^(*)		31 Dicembre 2020		31 Dicembre 2023	
a) Titolo III: 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 e 13.5 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12		b) entro due anni dal termine previsto alla lettera a) per il punto 13.5 del Titolo III, limitatamente ai punti 3.3, 7.3 e 8;		restanti punti del 13.5 del Titolo III	
				1. DISPOSIZIONI COMUNI	
				1.1	Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
				1.2	Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi
				2. UBICAZIONE	
2.1. c.1	Generalità				
				2.1. c.2	
				2.1. c.3	
				2.1. c.4	
2.1. c.4					
				2.2	Separazioni e comunicazioni
2.3	Accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso				
				3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	
				3.1	Resistenza al fuoco
				3.2	Compartimentazione
3.3.	Reazione al fuoco (1)				
				3.4	Scale
3.5.	Impianti di sollevamento				
4. MISURE PER IL DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI ESODO					
4.1	Sistemi di vie di esodo				
4.2	Densità di affollamento				
4.3	Capacità di deflusso				
4.4	Lunghezza dei percorsi di esodo				
4.5	Larghezza delle vie di uscita				
4.6	Esodo orizzontale progressivo				
				4.7	Numero di uscite
5. AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO					
5.1	Generalità				

5.2	Impianti di produzione di calore e confezionamento dei pasti				
5.3	Locali adibiti a depositi				
5.4	Locali per il lavaggio e deposito della biancheria				
6. IMPIANTI ELETTRICI					
6.1.	Generalità				
6.2.	Sezionamento di emergenza				
6.3	Servizi di sicurezza				
6.4	Illuminazione di sicurezza				
				7. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI	
7.1	Generalità				
7.2	Estintori				
		7.3.	Impianto idrico antincendio		
8. IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME					
9. SISTEMI DI ALLARME					
10. SEGNALETICA DI SICUREZZA					
11. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO					
11.1	Generalità				
11.2	Piano di emergenza				
12. INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO					
13. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE				13. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	
13.1.	Separazioni e comunicazioni				
13.2	Resistenza al fuoco				
13.3	Scale				
13.4	Numero di uscite				
13.5	Altre disposizioni			13.5	Altre disposizioni

(1) È consentito mantenere, fino alla loro sostituzione, i rivestimenti a pavimento di classe di reazione al fuoco superiore a quella prevista nelle tabelle di cui al punto 3.3, a condizione che siano posati su supporto incombustibile.

(*)22.09.2018: Ultima proroga

[Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244](#), come modificato dalla presente [Legge 21 settembre 2018 n. 108](#)

[Art. 4 \(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca\)](#)

...

2 -bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2018.

Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.

Decreto 16 luglio 2014

...

Art. 6. Disposizioni transitorie e finali

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, gli asili nido esistenti di cui all'art. 4, comma 3, sono adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della regola tecnica allegata al presente decreto entro i termini temporali di seguito indicati:

a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per i seguenti punti del Titolo III: 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 e 13.5, limitatamente ai punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12;

b) entro due anni dal termine previsto alla lettera a) per il punto 13.5 del Titolo III, limitatamente ai punti 3.3, 7.3 e 8;

c) entro 5 anni dal termine previsto alla lettera a) per i restanti punti del 13.5 del Titolo III.

2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 1.

3. Al termine degli adeguamenti previsti al comma 1 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

...

Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019
©Copia Autorizzata Abbonati